

Codice A1509A

D.D. 26 ottobre 2017, n. 1029

L.n. 266/91 e L.R. n. 38/94 e s.m.i. Cancellazione dalla sezione provinciale di Alessandria del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, sezione sanitaria, dell'Associazione E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali - Sezione di Tortona - con sede legale nel Comune di Tortona - C.F 80116050586

Visti:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato" e s.m.i.;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 ``L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro regionale del volontariato - Istituzione della sezione `Organismi di collegamento e coordinamento e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";

la L.R. n. 23 del 29.10.2015, con la quale è stato definito il riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ed in particolare l'art. 8, comma 1, che prevede la riallocazione in capo alla Regione delle competenze in materia di organizzazioni di volontariato;

la DGR n.1-2692 del 23.12.2015, che ha fissato, ai sensi dell'art. 11 della stessa legge regionale, la decorrenza dell'esercizio delle funzioni a partire dal 1° gennaio 2016;

dato atto che, in applicazione delle previsioni sopra richiamate, con D.D. n. 12 dell'11.1.2016, è stata delegata ai Dirigenti in staff alla Direzione Coesione Sociale l'istruttoria dei procedimenti relativi, tra l'altro, alle attività afferenti alla funzione in materia di Organizzazioni di Volontariato;

considerato che con successive determinazioni ed in particolare con la D.D. n. 1124 del 30/12/2016 è stata prorogata fino al 31/12/2017 la delega ai Dirigenti in staff di Direzione, riguardo la responsabilità di istruttoria dei predetti procedimenti, previo confronto con i Responsabili dei Settori interessati, al fine di garantire un'uniformità operativa a livello regionale;

Visto il D.Lgs. 3.7.2017 n. 117 "Codice del Terzo Settore a norma dell'art. 1 co. 2, lett. b) della legge 6.6.2016 n. 106" il quale prevede che dal 3.8.2017 è in vigore il Nuovo Codice del Terzo Settore;

tenuto conto che il disposto di cui all'art. 101 co. 2 e 3 in base ai quali "*fino all'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti...*" nei relativi registri..... e..." *il requisito dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale ...nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del terzo settore attraverso la loro iscrizione a uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore.*"

Considerato che con D.D. n. 354 del 1.10.1998, la Direzione Programmazione Sanitaria, Settore programmazione della Regione Piemonte aveva iscritto nel Registro delle Organizzazioni di

Volontariato – sezione sanitaria – l’Associazione E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali – Sezione di Tortona;

Dato atto che, a seguito di controllo sul mantenimento dei requisiti di iscrizione al Registro da parte dell’Associazione ENPA – Sezione di Tortona, sono emerse le criticità di seguito descritte:

- nello Statuto nazionale di riferimento, all’art. 2, comma 2 si recita” Le sedi periferiche costituiscono esclusivamente articolazioni territoriali dell’Ente con autonomia progettuale e organizzativa entro i limiti delle determinazioni degli organi sociali, senza alcuna attribuzione di autonomia giuridica, patrimoniale e contrattuale; prova ne è che le articolazioni locali non sono dotate di un codice fiscale proprio;
- l’art. 3 comma 3 fa riferimento all’Enpa come ad un’ Organizzazione non lucrativa di utilità sociale e non ad un’Organizzazione di Volontariato conforme alla legge 266/91;
- l’art. 21 istituisce i Commissari straordinari che intervengono nei casi di istituzione di una nuova sede compromettendo in modo sostanziale l’autonomia delle sedi periferiche;

Considerato che è stata inviata, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, lettera ns. prot. n. 27486/A1509A del 18/07/2017, contenente le motivazioni di cancellazione dal registro, con contestuale avvio di procedimento di cancellazione, e comunicazione del diritto di partecipazione al procedimento entro 10 giorni dal ricevimento della raccomandata, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.;

Visto che la lettera di cui sopra è stata ritirata dall’associazione in data 29.07.2017, come si evince dall’ avviso di ricevimento;

Vista la nota pervenuta da parte dell’ENPA nazionale, ns prot. 31871 del 21.8.2017 e la conseguente nota di risposta ns prot. 34540 del 15.09.2017 spedita per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ritirata dalla sede nazionale dell’ENPA il 22.09.2017, come si evince dall’avviso di ricevimento;

Ritenuto pertanto di cancellare l’associazione in oggetto dalla sezione provinciale di Alessandria del Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato;

Dato atto che l’adozione del provvedimento di cancellazione dal Registro regionale dell’Organizzazione di volontariato sopra individuata compete all’Amministrazione regionale, in quanto trattasi di procedimento iniziato dopo il 1° gennaio 2016;

Dato atto dell’avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 15-3199 del 26/04/2016, con la quale è stata disposta la ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Coesione Sociale e l’omogeneizzazione dei termini di conclusione, per riallocazione in capo alla Regione, ai sensi dell’art. 8 comma 1, L.R. n. 23/2005, delle funzioni già esercitate dalle Province e dalla Città Metropolitana, prima dell’entrata in vigore della legge citata;

LA DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro e alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare: art. 4 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità, art. 14 “indirizzo politico - amministrativo”, art. 16 “Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”;

Vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare: art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" e art. 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";

Vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge nazionale 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare: art. 95 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità" e art. 96 "Ruolo organico del personale regionale";

Viste la D.D. n. 12 dell'11.1.2016, la D.D. n. 204 dell'11.4.2016, la D.D. n. 416 del 30.06.2016 e la successiva D.D. 1124 del 30.12.2016 con le quali sono state attribuite specifiche funzioni ai Dirigenti regionali ivi individuati;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

di cancellare dalla sezione provinciale di Alessandria del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato, sezione sanitaria, l'Associazione E.N.P.A. Ente Nazionale Protezione Animali – Sezione di Tortona - con sede legale nel Comune di Tortona – C.F 80116050586, per le motivazioni indicate in premessa;

di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa.

La cancellazione dal Registro comporta i seguenti effetti:

- perdita della qualifica di O.N.L.U.S di diritto (D.Lgs. n. 460/1997 art. 10 comma 8);
- risoluzione automatica delle convenzioni in essere. Le Linee guida dell'Agenzia per le ONLUS sulla gestione dei Registri del volontariato (approvate dalla Conferenza Stato Regioni in data 27/01/2010) precisano che tale risoluzione è fatta salva "diversa previsione espressa nella convenzione medesima";
- revoca dei benefici previsti dalla L. R. n. 23/2003.

Sarà cura dell'Amministrazione regionale inviare alla sopra indicata associazione idonea lettera di notifica dell'avvenuta cancellazione dal Registro, unitamente a copia del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e ai sensi dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Il Dirigente responsabile
dell'Istruttoria
Avv. Massimo Caniggia

La Dirigente Regionale
Dott.ssa Antonella CAPRIOGLIO